



N. 2345-A

Relazione orale

Relatore ROMANO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 giugno 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale**

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

con il Ministro dell'interno

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro dello sviluppo economico

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 2016*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente con indicazione
del relativo esito procedurale*

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

BOTTICI

Decaduto

All'allegato B, sopprimere il numero 2).

Consequentemente, sopprimere l'articolo 14.

1.2

URAS

Decaduto

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.3

URAS

Decaduto

All'Allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017)».

1.4

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

Art. 3**3.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,» , inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» aggiungere le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» aggiungere le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.11

CANDIANI, ARRIGONI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS, CARDINALI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere i seguenti:

«d-bis) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinarie di misure di controllo ed eradicazione».

Art. 4**4.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) eliminare le parole: «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.2

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«0d) La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere e) ed f);».

Consequentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le lettere e) ed f),».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Art. 5**5.1**

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA, CARDINALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA, CARDINALI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

5.6

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», inserire, in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.9

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile,

l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.10

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n.1169 del 2011».

5.11

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12/1

AMIDEI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Sostituire le parole da: «"obbligatoria in etichetta"» fino alla fine, con le seguenti: «"obbligatoria nell'etichetta» aggiungere le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento, del luogo di produzione,"».

5.12

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» aggiungere le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

5.13

FATTORI

Decaduto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «o, se diverso,» con la seguente: «e».

5.14

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.15

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia».

5.16

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» aggiungere le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia».

5.17

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.18

DONNO

Decaduto

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché l'istituzione di una piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale siano registrate e rese consultabili a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, le informazioni circa le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti, il percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;».*

5.19

DE PETRIS, URAS, CARDINALI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.20

DE PETRIS, URAS

Decaduto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine della materia prima agricola per gli alimenti mono-ingrediente, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nelle filiere di lavorazione, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;».

5.22

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione

e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011».

5.23

FATTORI

Decaduto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, nel rispetto delle normative comunitarie, per i prodotti alimentari destinati al mercato nazionale l'indicazione sull'etichetta della provenienza delle materie prime utilizzate».

5.24

DONNO

Decaduto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;».

5.25

FATTORI

Decaduto

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, in applicazione dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n.1829/2003, l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione».

5.26

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.27

DE PETRIS, URAS

Decaduto

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.».

5.28

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» aggiungere le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione

della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

5.29

DE PETRIS, URAS, ORELLANA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

5.0.1

DE PETRIS, URAS

Decaduto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.1151 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)

1. Al fine valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti immessi in commercio direttamente dagli agricoltori e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura l'identificazione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione commercializzati in vendita diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

7.1

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1 , dopo le parole: « n. 234,» «aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS, CARDINALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere parlamentare».

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

URAS, GINETTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

URAS, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

7.13

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.14

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) allo scopo di rafforzare l'efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello di sicurezza e un'adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso, adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)

n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;».

7.15

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.16

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo, tutelando altresì la morale pubblica;».

7.17

ORELLANA

Ritirato

Al comma 2, lettere b), c) ed f), dopo le parole: «merci che potrebbero essere utilizzate», inserire le seguenti: «, anche indirettamente,».

7.18

URAS, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2 lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.20

URAS

Decaduto

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.21

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.22

ORELLANA

Ritirato

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «, con riduzione degli oneri», a: «strumenti autorizzativi semplificati».

7.23

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185».

7.24

URAS

Decaduto

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.25

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabile» con le seguenti: «da adottare».

7.26

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.27

URAS

Decaduto

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «previa individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.28

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.30

URAS

Decaduto

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.31

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.35

URAS, CANDIANI

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

Art. 8**8.1**

LIUZZI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» aggiungere le seguenti: «e complemento».

8.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

8.10

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

Art. 9**9.1**

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS, CANDIANI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2 lettera a) sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS, CANDIANI

Respinto

Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione,

vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile

delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

Art. 10

10.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

BOTTICI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2. alla lettera d), sostituire le parole: «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» con le seguenti: «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3. alla lettera e), dopo la parola: «Comitato» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» inserire le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IV ASS, della COVIP e dell'AGCM».

10.11

LIUZZI

Respinto

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia.».

Art. 11**11.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

URAS, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finan-

ziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento»;

11.3

URAS, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di

trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni inter-

bancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

Art. 12

12.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.2

ORELLANA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere una detrazione fiscale, pari al 3 per cento del totale transato annuo, per i consumatori finali che utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti presso esercenti commerciali, con il duplice obiettivo

di limitare i costi direttamente connessi all'utilizzo e alla gestione del contante e ridurre l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

12.3

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis*) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

Consequentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis*) e *n-ter*) andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera l) in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) Per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

b) A decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Art. 13

13.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

Art. 14

14.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE».

14.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» aggiungere le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

14.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente

articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15

15.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le parole: «interessi legittimi».

15.2

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *prima della parola: «dichiarare» premettere le seguenti: «in relazione agli obblighi di trasparenza»;*

b) *dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» aggiungere le seguenti: «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».*

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

15.4

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) dopo le parole: «prevedere che, per i trust,», inserire le seguenti: «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai trust,»;

b) dopo le parole: «in un'apposita sezione», inserire le seguenti: «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il

titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o *trust*» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di «*trustee*» in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».

15.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFl», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n.95 del 18 giugno 2015,».

Art. 16**16.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti» aggiungere le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

Art. 17**17.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente» con le seguenti: «di sei mesi».

Art. 18**18.1**

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.4

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «installato a bordo delle navi UE».

18.5

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 234» inserire le seguenti parole: «anche per vigilare sulle condizioni per l'apposizione del marchio di conformità».

18.6

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla direttiva» inserire le seguenti parole: «in materia di obblighi degli operatori economici del settore».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

Art. 19**19.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti: «tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

CANDIANI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta quote».

19.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

Art. 20**20.1**

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» sono aggiunte le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.3/1

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Decaduto

All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0a-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

0a-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

0a-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

0a-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

0a-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;"

Consequentemente, sostituire le parole: "Società italiana degli autori e editori", ovunque ricorrano, con le seguenti: "gli organismi di gestione collettiva".»

20.3/2

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Decaduto

All'emendamento 20.3 sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione col-

lettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*;"

Consequentemente, sostituire le parole: "Società italiana degli autori e editori", ovunque ricorrano, con le seguenti: "gli organismi di gestione collettiva".»

20.3/3

MONTEVECCHI, CRIMI

Decaduto

All'emendamento 20.3 apportare le seguenti modificazioni:

1. al punto 1 sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse»;

2. dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

"o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente".»

20.3

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

2. alla lettera m), sostituire le parole: «degli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» e sostituire le parole da: «, della relazione» fino a: «gestione collettiva» con le seguenti: «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;

3. dopo la lettera m), inserire le seguenti:

«m-bis) garantire che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

m-ter) prevedere che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

m-quater) assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».

20.4/1

MONTEVECCHI, CRIMI

Decaduto

All'emendamento 20.4, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.4

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;».

20.5/1

MONTEVECCHI, CRIMI

Decaduto

All'emendamento 20.5, al punto 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro

di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;».

20.5

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE, liberamente scelti;».

20.6

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione

collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0a-nonies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria

diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

0a-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

0a-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

0a-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

0a-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle *royalty* anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Consequentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «gli organismi di gestione collettiva».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione col-

lettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.12

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.14

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

Ritirato

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «organismi di gestione collettiva».

20.15

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) assicurare che i titolari dei diritti abbiano diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i

territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

a-ter) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

a-quater) assicurare che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta;

a-quiues) assicurare che gli organismi di gestione collettiva consentano ai titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto-giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri di godere di un trattamento non discriminatorio».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinques) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando

che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 2014/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» aggiungere le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» aggiungere le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis*) stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora

tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.23

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere, per gli organismi di gestione collettiva, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni idonee ad identificare e localizzare i titolari dei diritti i cui importi possono essere distribuiti. Gli importi non distribuibili e la loro destinazione deve essere decisa dall'assemblea dei membri degli organismi di gestione collettiva;».

20.24

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Consequentemente, all'articolo 71-octies, della legge 22 aprile 1941, n.633, abrogare il comma 3-bis.

20.25

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva,

nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.26

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Sopprimere la lettera h).

20.29

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.30

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.31

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1 lettera l) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di esenzione» aggiungere le seguenti: «parziale,»;*

b) *dopo le parole: «spettacoli dal vivo» aggiungere le seguenti: «, sotto la loro responsabilità,»;*

c) *sopprimere le parole da: «,nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.*

20.35

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.36 (testo 2)

FUCKSIA, ICHINO, BATTISTA, BENCINI, DE PIN, FAUSTO GUILHERME LONGO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere specifiche disposizioni affinché gli addetti degli organismi di gestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse e nell'interesse esclusivo degli autori rappresentati, e che attribuiscono all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sul rispetto dei suddetti principi, oltre che sulla correttezza del comportamento di tutti gli operatori nel mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore».

20.37

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia attribuito il compito di vigilare sul rispetto della direttiva 2014/26/UE e della normativa nazionale adottata ai sensi del presente articolo, da parte degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e sulle condizioni di effettiva concorrenza nel settore, anche imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le eventuali violazioni commesse e ad essa notificate».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«0n) al fine di rendere affettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «ridefinire» con la parola: «determinare»;*

b) *prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», inserire le seguenti: «ridefinendo anche quelli».*

20.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 2014/26/UE» aggiungere le seguenti: «, in particolare con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», sono aggiunte le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

- 1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;
- 2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;
- 3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera o) si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.50

FUCKSIA, BENCINI, ICHINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) prevedere politiche e campagne di informazione rivolte ai titolari dei diritti idonee al raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza dei loro diritti e dell'ammontare degli importi derivanti;

n-ter) assicurare che il Governo adotti le misure necessarie ad assicurare che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali *on line* abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

n-quater) abrogare espressamente le disposizioni di legge e/o di regolamento che riconoscono in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori l'attività di intermediazione sotto ogni forma, diretta e/o indiretta, dei diritti di sfruttamento delle opere tutelate ovvero dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica, ed in particolare le norme contenute nella legge 633/19411;».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
